



## Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIVISIONE VII  
Via Forno n. 8, cap. 00192, Roma - Fax 06.46834023

### VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 28 aprile 2010, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la mediazione del Sottosegretario al Lavoro Sen. Pasquale Viespoli, alla presenza della Dott.ssa Debora Postiglione, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale della EUDEA S.P.A. in liquidazione in fallimento.

Sono presenti:

- per la EUDEA S.P.A., la Sig.ra Daniela Saitta, in qualità di Curatore fallimentare, assistita dal Consulente Legale Giulio Pignataro, per delega del Prof. Marco Marazza ed il Sig. Marco Berardi;
- per la FILCAMS CGIL, il Sig. Alessio Di Labio;
- per la FISASCAT CISL, il Sig. Alfredo Magnifico;
- per le RSA, il Sig. Matteo D'Agostino;
- per ITALIA LAVORO, il Sig. Piergiorgio Martufi.

Per la UILTUCS UIL, benché formalmente convocata, nessun rappresentante.

### PREMESSO CHE

1. La Società opera nel settore finanziario con un organico complessivo pari a n. 28 dipendenti, dislocati presso le due unità produttive site in Roma e Meri (ME), a cui applica il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi.

Piero S. Agostini



2. In data 2 marzo 2010, la EUDEA S.p.a. in liquidazione e le OO.SS interessate hanno raggiunto in sede ministeriale un accordo di CIG in deroga, ex art. 2, co. 138, della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010), per 32 lavoratori, pari all'intero organico aziendale, per la durata di 10 mesi (successivi ai due mesi di CIG in deroga usufruiti dai lavoratori a seguito di accordo sottoscritto presso la Regione Lazio nel mese di ottobre 2009) a decorrere dal 1° gennaio 2010 fino al 31 ottobre 2010.
3. Successivamente, con sentenza depositata in data 4 marzo 2010, il Tribunale di Roma - Sez. Fallimentare - ha dichiarato il fallimento della Società medesima. Il provvedimento non ha autorizzato il Curatore fallimentare alla prosecuzione dell'esercizio provvisorio dell'impresa, visto il dissesto economico della Società e l'assenza di ogni genere di attività produttiva dovuta allo stato di crisi perdurante sin dalla fine dell'anno 2009.
4. Sulla base di tale situazione di fatto, la EUDEA Spa si è vista costretta ad avviare la procedura di mobilità che vede coinvolto tutto il personale in forza a fronte della cessazione dell'attività produttiva.
5. Pertanto, con lettera del 1° aprile 2010, la Società inviava a questo Ufficio la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo, di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, cui ha fatto seguito la lettera del 16 aprile 2010 con cui la medesima Società comunicava il mancato raggiungimento di un accordo con le OO.SS. in fase sindacale e contestualmente presentava richiesta di convocazione per l'espletamento della fase amministrativa in sede ministeriale.
6. Con nota Prot. n.15/VII/0009052/16.01.03 del 22/04/2010, il Ministero del Lavoro ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna.

#### CONSIDERATO

L'art. 19, co. 10 bis, D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito in legge dall'art.1, Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e modificato dall'art. 2, co 136, Legge 191/09 (Legge Finanziaria 2010) il quale prevede che ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 223/91, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente alla indennità di mobilità, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa.

#### TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti raggiungono il seguente accordo di cui le premesse costituiscono parte integrante.

- Le Parti concordano - al fine di ottenere la misura di integrazione al reddito - di concludere positivamente la fase amministrativa della procedura di mobilità avviata dall'Azienda e richiedere l'attivazione della misura di cui al richiamato art. 19, comma 10-bis per un numero massimo di 28 lavoratori (di cui 24 occupati nella Regione Lazio e 4 occupati nella Regione Sicilia), per la durata di 12 mesi, a decorrere dal 1° maggio 2010 e sino al 30 aprile 2011, periodo massimo assentito dalla normativa in vigore. A tal fine, l'Azienda si impegna a non presentare l'istanza di concessione della CIG in deroga di cui all'accordo ministeriale citato in premessa e di ciò ne darà comunicazione alla Direzione Generale Ammortizzatori Sociali.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, al fine del costante aggiornamento della spesa acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il citato trattamento di integrazione salariale.
- La scrivente D.G. Tutela condizioni di lavoro, vista la mancata allegazione da parte aziendale dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito suddivisi per Regioni e degli eventuali relativi recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato congiuntamente all'istanza da produrre agli uffici della D.G. Ammortizzatori sociali e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza.

**Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa la procedura di mobilità, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 24 legge 223/91, anche ai fini dell'attivazione della misura di cui al richiamato art. 19, comma 10 bis D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito in legge dall'art.1, Legge 28 gennaio 2009, n. 2.**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

IL MINISTERO DEL LAVORO

*Antonio Di Pietro*

LA SOCIETA'

LE OO.SS.

*Antonio Di Pietro*

ITALIA LAVORO

*Antonio Di Pietro*

*Antonio Di Pietro*